



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI BERGAMO

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input checked="" type="checkbox"/>	FISCHETTI	ENRICO	Presidente
<input checked="" type="checkbox"/>	STEFANINI	NICOLA	Relatore
<input checked="" type="checkbox"/>	BERSOTTI	OVIDIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 850/14
depositato il 18/06/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01C303725/2013 IRPEF-ALTRO 2008
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

DR. ALABISO FRANCESCO

www.commercialista telematico.com

difeso da:

DR. TRUPPA VINCENZO- DR. MEDICI MARIO

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 850/14

UDIENZA DEL

23/02/2015

ore 09:00

SENTENZA

N° 490

PRONUNCIATA IL:

23 FEB 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

15 GIU 2015

Il Segretario

D. Pappalardo



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso introduttivo del giudizio in epigrafe, _____ ha impugnato l'avviso d'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bergamo, con il quale, in relazione all'anno d'imposta 2008, è stato rettificato, a norma dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73, e in base alla documentazione e alle dichiarazioni da lui <fornite> in sede di contraddittorio, il suo reddito complessivo netto in complessivi Euro 130.985,00.=, in forza dell'accertata (nel citato periodo, in capo al contribuente e all'intero suo nucleo familiare) disponibilità di 'specifici' beni, nonché sulla scorta di spese sostenute per incrementi patrimoniali.

E ciò sul presupposto che il reddito complessivo accertabile si discostava di oltre un quarto per il richiamato periodo d'imposta (il 2008) e per quello precedente.

Con l'atto introduttivo del giudizio, il _____ a eccezione: che l'atto impugnato era nullo, in quanto privo della firma del titolare dell'Ufficio, e comunque giacché l'Amministrazione non aveva valutato le deduzioni e i documenti sottoposti al suo esame nel corso dell'accertamento con adesione; che, in ogni caso, la rideterminazione del reddito si palesava illegittima anche in considerazione del fatto che le disposizioni invocate dall'Amministrazione Finanziaria si palesavano in contrasto con l'art. 23 della Costituzione; che l'Erario non aveva fornito la prova del fatto costitutivo della sua pretesa, stante la mancata dimostrazione della sussistenza del denunciato scostamento per un biennio.

In forza di questi (così sinteticamente riassunti) motivi, il Cirocchi ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.

Con memoria datata 11 luglio 2014, si è ritualmente costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, confutando partitamente le eccezioni del contribuente, delle quali ha chiesto la reiezione.

La Commissione, delibando sull'istanza di sospensione degli effetti esecutivi dell'atto impugnato, ha giudicato insussistenti i presupposti voluti dall'art. 47 del D.Lgs n. 546/1992.

Dopodiché, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 23 febbraio 2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Venendo ora a esaminare il fatto costitutivo della pretesa erariale e le eccezioni che contro la stessa ha opposto il ricorrente, il Collegio rileva che i motivi d'impugnazione si palesano fondati, per queste concorrenti ragioni.

Va subito premesso che il cosiddetto redditometro è <strumento> che permette all'Amministrazione Finanziaria di determinare induttivamente il reddito mediante elementi e circostanze di fatto certi, nell'ipotesi in cui quello dichiarato si discosta di almeno un quarto da quello complessivo netto accertabile per due o più periodi d'imposta. E ciò sulla base di parametri che, alla luce di consolidate massime di esperienza, rappresentano indici rivelatori del reddito del contribuente.

La Corte Costituzionale, esaminando il testo originario dell'art. 38, IV comma, ha statuito già con la sentenza n. 283 del 1987 che i metodi d'accertamento dallo stesso previsti sono rispettosi delle disposizioni costituzionali anche nella parte in cui fondano l'accertamento su presunzioni, in quanto ancorano l'operato degli Uffici ad elementi che devono essere dimostrati e che sono idonei a costituire fonte sicura di verifica della capacità contributiva. In tal modo, l'accertamento presuntivo fondato sull'esistenza di elementi e circostanze certi, che dimostrino l'inattendibilità della quantificazione del reddito risultante dalla determinazione analitica (con la correlativa sussistenza di un maggior reddito), non viola il principio costituzionale della correlazione tra capacità contributiva e posizione tributaria, costituendo invece un mezzo di attuazione dello

stesso, essendo reso ragionevole dal ricorso a indici idonei a dare fondamento reale alla corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva.

Parimenti, neppure il fatto che il redditometro non sia stato direttamente disciplinato dal legislatore costituisce violazione dei principi costituzionali, e quindi di quello di cui all'art. 23, giacché la costante giurisprudenza costituzionale ritiene che la riserva di legge va intesa in senso relativo, ponendo al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente criteri direttivi e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa: obbligo che è stato certamente rispettato in quanto l'art. 38 stabilisce che il regolamento deve prendere in considerazione elementi e circostanze di fatto certi, facendo salva la prova contraria del contribuente.

Stabilito dunque che non sussiste alcuna fondata questione di legittimità della norma che sorregge l'avviso impugnato, la Commissione osserva che l'operato dell'Ufficio è nella fattispecie affatto legittimo, anche perché ha enunciato chiaramente il fatto costitutivo della pretesa erariale nell'atto impugnato, ponendo il contribuente nella possibilità di formulare contro la stessa (com'è in effetti avvenuto) specifiche e dettagliate eccezioni.

Ciò precisato, va tuttavia rilevato che nel caso in discussione – se è vero che l'Ufficio non deve procedere all'accertamento contestualmente per i due o più periodi d'imposta per i quali ritiene che la dichiarazione non sia congrua – può dirsi certo che l'atto d'accertamento sintetico deve comunque contenere (anche per consentire la difesa del contribuente su tale aspetto) una sommaria indicazione anche delle ragioni in forza delle quali la dichiarazione dei redditi si ritiene incongrua per altri periodi d'imposta.

In mancanza di detta esplicitazione, l'accertamento sintetico si palesa illegittimo (*in termini*, Cass., 5 novembre 2008, n. 26541).

Ebbene, stante la formulazione da parte del contribuente di quest'eccezione, e verificato che l'Ufficio non ha allegato nell'atto d'accertamento i motivi per i quali non ha ritenuto

congrua la dichiarazione per altre annualità rispetto a quella in discussione, l'avviso in esame deve essere dichiarato illegittimo e annullato.

Il Collegio giudica tuttavia che la particolarità della fattispecie esaminata faccia ritenere sussistenti le gravi e eccezionali ragioni volute dalla legge per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.


P.Q.M.

www.commercialista-telematico.com

la Commissione, accoglie il ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Bergamo il 23 febbraio 2015.

Il Relatore



Il Presidente

